

**Allegato A**  
**del. ass. n. 57 del 27.12.2023**

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI GRATUITI**

**Adottato ai sensi dell'art. 12 Legge 7  
Agosto 1990 n. 241 e dell'art. 26  
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**

**Approvato con deliberazione  
dell'Assemblea  
n. 57 del 27.12.2023**

**COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA Z.O. N. 8**

Via Dante Alighieri n. 1 - 24023 Clusone (BG)

Tel. 0346.22400 - Fax 0346.22957

C.F. 90029440162 - P. IVA 03607580168

protocollo@valleseriana.bg.it - cm.valle\_seriana@pec.regione.lombardia.it

www.cmvalleseriana.bg.it





# INDICE

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag. 5</b>
	Art. 1 Oggetto e finalità	Pag. 5
<b>CAPO II</b>	<b>CONTRIBUTI ECONOMICI</b>	<b>Pag. 6</b>
	Art. 2 Beneficiari e iniziative finanziabili	Pag. 6
	Art. 3 Istanza per la concessione di contributi	Pag. 7
	Art. 4 Concessione del Contributo	Pag. 7
	Art. 5 Rendicontazione del contributo	Pag. 8
	Art. 6 Ulteriori disposizioni	Pag. 9
<b>CAPO III</b>	<b>PATROCINI GRATUITI</b>	<b>Pag. 10</b>
	Art. 7 Beneficiari ed iniziative patrocinabili	Pag. 10
	Art. 8 Istanza per la concessione del patrocinio gratuito	Pag. 10
	Art. 9 Concessione del patrocinio gratuito	Pag. 11
<b>CAPO IV</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>Pag. 12</b>
	Art. 10 Entrata in vigore	Pag. 12
	Art. 11 Disposizioni transitorie e finali	Pag. 12



## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati portatori di pubblici interessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, dell'art. 7 comma 1, della legge 5 giugno 2003 n. 131, dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Costituzione della Repubblica Italiana. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle norme stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti attraverso i quali sono disposte le concessioni di contributi economici e patrocini gratuiti da parte della Comunità Montana Valle Seriana – nel proseguo anche indicata come Comunità Montana.

In attuazione dei principi fissati dallo Statuto, Comunità Montana persegue e favorisce lo sviluppo e la crescita civile, sociale, culturale ed economica del proprio territorio altresì favorendo e sostenendo anche economicamente e/o attraverso la concessione del gratuito patrocinio, gli interventi attuati da Comuni e da altri Enti Pubblici, nonché le autonome iniziative assunte dai soggetti privati di cui ai successivi articoli.

## Capo II CONTRIBUTI ECONOMICI

### Articolo 2 – Beneficiari ed iniziative finanziabili

Comunità Montana Valle Seriana, nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uso destinate, può riconoscere contributi economici esclusivamente a:

- Comuni ed altri Enti Pubblici;
- soggetti privati portatori di pubblici interessi quali associazioni, fondazioni, comitati, associazioni sportive dilettantistiche, anche non aventi personalità giuridica, purché operino senza finalità di lucro e abbiano sede o che svolgano la propria attività nel territorio della Comunità Montana Valle Seriana.

I contributi economici possono essere riconosciuti ai suddetti soggetti esclusivamente per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi o la realizzazione, manutenzione e riqualificazione di opere ed infrastrutture rientranti nei seguenti ambiti di intervento:

- agricoltura;
- forestazione
- zootecnia;
- tutela del paesaggio, dell'ambiente;
- dissesto idrogeologico;
- protezione civile, antincendio boschivo e soccorso;
- cultura, istruzione, formazione e lavoro;
- promozione delle tradizioni locali;
- turismo,
- sport e tempo libero;
- scientifico
- ambito sociale e tutela della salute;
- tutela della pubblica sicurezza;
- tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale.

I contributi economici oltre che a Comuni e ad altri Enti Pubblici, possono essere concessi esclusivamente agli ulteriori soggetti di cui sopra a condizione che gli stessi non perseguano una finalità di lucro e solo per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative, l'effettuazione di interventi o la realizzazione, manutenzione e riqualificazione di opere ed infrastrutture a diretto beneficio della collettività ed a condizione che lo statuto degli stessi non preveda forma alcuna di distribuzione utili e/o di ristorni a beneficio dei soci dei medesimi soggetti. Lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative, l'effettuazione di interventi o la realizzazione e riqualificazione di opere ed infrastrutture oggetto di concessione di contributo economico deve necessariamente interessare esclusivamente o prevalentemente il territorio della Comunità Montana Valle Seriana.

Anche al di fuori degli ambiti summenzionati Comunità Montana può, in ogni caso, riconoscere contributi economici straordinari a favore dei Comuni facenti parte del proprio ambito per o la realizzazione, manutenzione e riqualificazione di opere ed infrastrutture a beneficio diretto della collettività.

Non sono concedibili contributi economici ad associazioni politiche e/o partiti politici nonché a soggetti che perseguono finalità di lucro oppure il cui Statuto preveda forme di distribuzione di utili e/o ristorni a beneficio dei soci dei medesimi soggetti.

#### Articolo 3 – Istanza per la concessione di contributi

Le istanze per la concessione di contributi economici devono essere redatte utilizzando apposito modulo recante necessariamente tutte le informazioni riportate nel modello di cui all'allegato A pena l'inammissibilità delle stesse; tale modulo deve essere sottoscritto dal richiedente e le dichiarazioni in esso contenute, ove compatibile con la natura delle medesime, devono essere rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Per ogni singola/o attività / progetto / manifestazione / iniziativa / intervento / opera / infrastruttura oggetto di richiesta deve essere inviata alla Comunità Montana apposita, separata istanza.

Le istanze per la concessione dei contributi, devono pervenire entro il quindici aprile o quindici ottobre di ogni anno per attività / progetti / manifestazioni / iniziative / interventi / opere / infrastrutture da attuarsi o realizzarsi rispettivamente a decorrere dal quindici aprile, per le istanze pervenute entro tale data, e quindici ottobre per le istanze pervenute entro la stessa data.

Per le istanze di contributo provenienti dai Comuni e dagli altri Enti Pubblici, la Comunità Montana può derogare alle scadenze e tempistiche precedentemente riportate nel presente art. 3.

Tutte le richieste di contributo devono necessariamente essere inviate o consegnate all'ufficio protocollo della Comunità Montana Valle Seriana.

#### Art. 4 – Concessione del Contributo

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Esecutiva previa istruttoria e proposta a cura degli uffici del settore competente per materia in funzione dell'oggetto del contributo; all'esito della succitata istruttoria il responsabile del settore medesimo provvede a rilasciare, riguardo la proposta di deliberazione, il parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. La stessa proposta è corredata altresì dal parere di regolarità contabile reso dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. Gli uffici del settore competente per materia provvedono altresì ad adottare gli atti conseguenti nonché a dare al beneficiario la comunicazione del contributo concesso e, successivamente, a curare l'intero procedimento connesso. La deliberazione della Giunta esecutiva di concessione del contributo deve evidenziare, in modo chiaro, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

Fermo restando quanto statuito nei precedenti articoli, la concessione e la successiva erogazione del contributo è soggetta alle seguenti disposizioni:

- a) l'importo concesso non può eccedere l'importo richiesto dall'istante;
- b) l'importo concesso sommato al totale delle entrate certe o ragionevolmente presunte non può in ogni caso eccedere il totale delle spese certe o ragionevolmente presunte dichiarate dal richiedente il contributo in fase di presentazione della domanda;
- c) fermo restando quanto stabilito al successivo punto d), l'importo erogato, in ogni caso, non può eccedere l'importo delle spese rendicontate e ritenute ammissibili;
- d) qualora in fase di presentazione della rendicontazione, dal bilancio definitivo riguardante i / le attività / progetti / manifestazioni / iniziative / interventi / opere / infrastrutture attuate o realizzate, anche computando il contributo concesso dalla Comunità Montana, emerga

- un'eccedenza delle entrate conseguite rispetto al totale dei relativi oneri sostenuti, il contributo deve essere decurtato sino all'azzeramento del valore della suddetta eccedenza di entrate e di conseguenza anche sino all'eventuale azzeramento del contributo da erogare;
- e) non è finanziabile con il contributo l'imposta sul valore aggiunto riguardo le spese preventivate e rendicontate nella misura in cui la stessa sia fiscalmente detraibile per il richiedente;
  - f) non sono concedibili/erogabili contributi economici a soggetti che abbiano debiti insoluti verso la Comunità Montana e/o contenziosi in essere;
  - g) ai fini della richiesta e della successiva rendicontazione non è ammessa la valorizzazione/monetizzazione delle attività/opere prestate da soggetti a titolo gratuito o di volontariato;
  - h) Comunità Montana Valle Seriana non assume responsabilità alcuna derivante da danni di ogni tipo a cose, persone o animali a qualsiasi titolo riconducibili la realizzazione delle attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi, opere, infrastrutture in riferimento ai quali siano stati concessi dal medesimo Ente contributi economici;
  - i) il beneficiario del contributo è tenuto a rendere noto il sostegno ricevuto mediante l'apposizione di apposite indicazioni riportanti la dicitura *"Con il contributo di"* unitamente al logo dell'Ente e stante l'eterogeneità delle iniziative finanziabili le modalità concrete di attuazione del presente punto i) sono da concordarsi con gli uffici dell'Ente responsabili delle singole istruttorie.

Il rispetto delle disposizioni sopra elencate e la veridicità dei dati comunicati deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte del richiedente il contributo da rendersi ai sensi e per gli effetti del dpr 445/2000 sia in occasione della presentazione della richiesta che successivamente in fase di rendicontazione.

Comunità Montana, può provvedere all'assegnazione di provvidenze anche attraverso specifici bandi i quali sono oggetto di preventiva approvazione da parte della Giunta Esecutiva medesima; il Responsabile del settore competente per materia, sulla scorta di quanto stabilito nel bando, provvede alla gestione del procedimento all'uopo necessario nonché alla stesura ed approvazione della graduatoria.

#### Art. 5 – Rendicontazione del contributo

Il contributo concesso viene erogato su disposizione del settore competente per materia una volta effettuate le verifiche da parte degli uffici del medesimo settore e comunque a seguito della presentazione di idonea rendicontazione da prodursi, utilizzando i moduli messi a disposizione dalla Comunità Montana, i quali, devono essere resi ai sensi e per gli effetti del dpr 445/2000 e debitamente sottoscritti. I suddetti moduli compilati sono corredati altresì dalle relative pezze giustificative comprovanti le spese sostenute nonché dall'ulteriore documentazione richiesta.

In fase di rendicontazione, in particolare, il beneficiario del contributo è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti del dpr 445/2000:

- a) il regolare svolgimento delle / dei / degli attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi o l'avvenuta realizzazione, riqualificazione e manutenzione delle opere e infrastrutture oggetto dell'istanza di contributo;
- b) il bilancio definitivo delle / dei / degli attività / progetti / manifestazioni / iniziative / interventi / opere / infrastrutture oggetto dell'istanza di contributo, recante altresì

l'indicazione dettagliata di ogni entrata conseguita ed ogni spesa sostenuta per la relativa realizzazione;

- c) la dichiarazione che l'eventuale concessione del contributo è cumulabile con ulteriori contributi pubblici di cui il richiedente sia stato beneficiario in riferimento alle attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi o la realizzazione, riqualificazione e manutenzione di opere e infrastrutture oggetto dell'istanza e che l'importo del contributo concesso se sommato agli ulteriori contributi economici pubblici di cui il richiedente sia stato beneficiario, non supera il 100 % del costo totale delle attività, progetti, manifestazioni, iniziative, interventi o la realizzazione e riqualificazione di opere e infrastrutture oggetto dell'istanza;
- d) l'esenzione o, in alternativa, l'assoggettamento a ritenuta del 4% sul contributo ricevuto ai sensi dell' art. 28 dpr 600/73;
- e) il codice IBAN su cui la Comunità Montana, una volta concluse le verifiche, provvede ad effettuare il versamento del contributo nonché i soggetti autorizzati ad operare sul conto stesso.

#### Art. 6 – Ulteriori disposizioni

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo Legge Regionale della Lombardia n. 31/2008 e s. m. i.) oppure oggetto della stipula di apposite convenzioni e/o accordi e/o protocolli d'intesa nel pieno rispetto della normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano neppure alle procedure per la concessione di contributi a soggetti che operano direttamente o indirettamente con finalità di lucro, per le quali, Comunità Montana, interviene con apposita disciplina e con modalità che, nel pieno rispetto della normativa al tempo vigente, garantiscano nel contempo i caratteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capo non consente l'assegnazione del contributo al soggetto istante e, nel caso in cui il contributo sia già stato assegnato, ne giustifica la revoca nonché la conseguente impossibilità di provvedere alla relativa erogazione.

### CAPO III PATROCINI GRATUITI

#### Articolo 7 – Beneficiari ed iniziative patrocinabili

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento della Comunità Montana ad iniziative ritenute meritevoli. La Comunità Montana manifesta in forma simbolica la propria adesione e il proprio apprezzamento anche attraverso la concessione del patrocinio esclusivamente in modalità gratuita.

Comunità Montana Valle Seriana può riconoscere gratuiti patrocini ad Enti Pubblici e soggetti privati esclusivamente per iniziative, manifestazioni ed interventi rivolti alla collettività nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 9.

Non sono patrocinabili iniziative, manifestazioni ed interventi riconducibili ad associazioni politiche e/o partiti politici nonché iniziative, manifestazioni ed interventi che presentino esclusivamente una finalità lucrativa in assenza di benefici diretti per il territorio della Comunità Montana negli ambiti culturale, ambientale, turistico, sociale, scientifico, storico, artistico o sportivo.

La concessione del gratuito patrocinio consente:

- l'uso dello stemma della Comunità Montana Valle Seriana di seguito riportato;



- l'affissione nelle bacheche dell'Ente e la diffusione mediante i propri canali della locandina informativa relativa alla iniziativa, manifestazione ed intervento patrocinata/o ove la stessa venga fatta pervenire dal soggetto promotore alla Comunità Montana con congruo anticipo;

Nell'utilizzo dello stemma della Comunità Montana, oltre alle norme contenute nel presente regolamento, il beneficiario deve attenersi ai criteri stilistici contenuti nel "Manuale d'uso dello stemma istituzionale" di cui all'allegato D.

#### Articolo 8 – Istanza per la concessione del patrocinio

Le istanze per la concessione di patrocini gratuiti devono essere redatte utilizzando apposito modulo recante necessariamente tutte le informazioni riportate nel modello di cui all'allegato B pena l'inammissibilità delle stesse; tale modulo deve essere sottoscritto dal richiedente e le dichiarazioni in esso contenute, ove compatibile con la natura delle medesime, devono essere rese ai sensi e per gli effetti e per gli effetti del DPR 445/2000. Le richieste di patrocinio devono necessariamente essere inviate o consegnate all'ufficio protocollo della Comunità Montana Valle Seriana.

## Art. 9 – Concessione del patrocinio gratuito

Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Esecutiva previa istruttoria e proposta del responsabile del settore competente per materia il quale provvede altresì a rilasciare, riguardo la medesima, il parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. La concessione e l'utilizzo del patrocinio è regolata dalle seguenti disposizioni:

- a) la concessione avviene previa valutazione discrezionale ad insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva ed esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza onere alcuno a carico della Comunità Montana;
- b) le iniziative, manifestazioni ed interventi patrocinabili devono necessariamente rientrare tra le finalità istituzionali della Comunità Montana risultanti dallo Statuto in vigore al tempo della concessione del patrocinio;
- c) le iniziative, manifestazioni ed interventi patrocinabili devono avere a riferimento il territorio della Comunità Montana Valle Seriana oppure comunque presentare una stretta connessione con lo stesso;
- d) le iniziative, manifestazioni ed interventi patrocinabili non devono in alcun modo rappresentare anche potenzialmente un pregiudizio all'immagine della Comunità Montana;
- e) la concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui ci si avvale ai fini della promozione dell'iniziativa patrocinata mediante la dicitura "*con il patrocinio di*" e l'apposizione dello stemma dell'Ente recante altresì la denominazione Comunità Montana Valle Seriana;
- f) gli organizzatori dell'iniziativa sono tenuti a riportare fedelmente sul materiale informativo realizzato lo stemma dell'Ente con adeguata evidenza, in posizione contigua e con pari risalto rispetto agli stemmi di altre amministrazioni pubbliche patrocinatrici;
- g) Comunità Montana Valle Seriana non assume responsabilità alcuna derivante da danni di ogni tipo a cose, persone o animali a qualsiasi titolo riconducibili la realizzazione delle iniziative, manifestazioni ed interventi in riferimento ai quali sia stato concesso il gratuito patrocinio;
- h) il gratuito patrocinio assegnato è da intendersi automaticamente revocato e senza ulteriori adempimenti o comunicazioni ogni qualvolta il soggetto beneficiario lo utilizzi per iniziative, manifestazioni, finalità o interventi differenti da quelli per il quale lo stesso patrocinio è stato concesso;
- i) la Giunta Esecutiva della Comunità Montana, previa valutazione discrezionale ad insindacabile suo giudizio, con apposita deliberazione può comunque revocare espressamente, in ogni tempo la concessione del patrocinio ed in particolare nell'eventualità in cui sia in concreto verificata la non conformità dell'iniziativa attuata rispetto alle finalità istituzionali della Comunità Montana medesima o allorquando, anche per accadimenti sopravvenuti, la stessa per le concrete modalità di svolgimento dell'iniziativa possa recare danno all'immagine dell'Ente.

**CAPO IV**  
**ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati sia il vigente regolamento in materia, approvato con deliberazione assembleare n. 11 del 27.04.2016 che ulteriori e atti normativi approvati dalla Comunità Montana ed in contrasto con il presente regolamento.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

Sono fatti salvi dall'applicazione del presente regolamento i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi di governo dell'Ente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché i gratuiti patrocini già concessi.